

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Dr.ssa Laura Cortesi —



COMUNE DI ANGOLO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
PRESSO I CIMITERI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 14.7.2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione del servizio

Art. 3 - Carattere del servizio

Art. 4 - Durata dell'utenza

Art. 5 – Interventi di manutenzione – ripristino allacciamento

Art. 6 – Tariffe

Art. 7 – Pagamenti

Art. 8 – Orario del servizio – sospensione temporanea

Art. 9 – Divieti e obblighi

Art. 10 – Segnalazioni

Art. 11 – Norme tecniche

Art. 12 – Lavori di manutenzione alle tombe

Art. 13 – Campo di applicazione e risparmio energetico

Art. 14 – Reclami e rimborsi

Art. 15 – Rinvio a disposizione di legge

Art. 16 – Norme finali

Art. 17 – Sanzioni

Art 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei cimiteri comunali, situati nelle località:
 - a. Angolo Terme, in via Regina Elena;
 - b. Anfurro, in via San Nazzaro;
 - c. Mazzunno, in Via San Bartolomeo;
 - d. Terzano, in Via Adamellonel rispetto delle norme poste da:
 - Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
 - Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - Ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.
2. I rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 - Gestione del servizio

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite personale dipendente o mediante ditta esterna specializzata per:
 - a. l'erogazione dell'illuminazione elettrica votiva nelle sepolture in loculi, ossari e tombe col sistema a tumulazione/inumazione, mediante lampada a LED non superiore a 0,50 Wed;
 - b. l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3 - Carattere del servizio

L'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.

1. Per ottenere l'attivazione del servizio, l'interessato dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio competente, utilizzando il modulo appositamente predisposto che dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce votiva è destinata. L'ufficio si riserva, comunque, di darvi corso dopo aver verificato la possibilità tecnica di eseguire l'allacciamento.
2. La richiesta potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno ed il collegamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta perfezionata con il pagamento del contributo forfettario di allacciamento; questo sarà effettuato, ove tecnicamente possibile,

esclusivamente dal Comune, direttamente ovvero per mezzo di ditta specializzata esterna.

3. Se l'allacciamento avviene nel 1° semestre dell'anno solare il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del 2° semestre solare il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza, con esclusione di coloro che richiederanno l'allacciamento nei mesi di novembre e dicembre, i quali pagheranno l'anno successivo.
4. Ogni modifica dell'intestazione dell'utenza o l'eventuale disdetta del servizio, deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio competente, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio stesso.
3. L'Ufficio preposto, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà anche mediante ricorso a ditta esterna specializzata, agli allacciamenti, alla manutenzione degli impianti e a tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.
4. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, ossari, cappelle private e la predisposizione di tombe a terra, dovranno comprendere gli impianti di illuminazione votiva.
5. L'impianto elettrico all'interno delle cappelle private deve essere realizzato dal concessionario della cappella stessa, previo nulla osta della ditta incaricata alla manutenzione da parte del Comune e dopo la verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa al portalampada resta a carico del Comune.
6. L'illuminazione votiva all'interno delle Cappelle private, deve essere realizzata con lampade a tecnologia Led ed è così prevista: un portalampada e una lampadina per ogni loculo all'interno della cappella stessa, attivabile a richiesta del concessionario.

Art. 4 - Durata dell'utenza

1. La durata dell'utenza è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della corrispondente concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.
4. Per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.
5. Il servizio è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.

Art. 5 – Interventi di manutenzione – ripristino allacciamento

1. Gli interventi di manutenzione, compresa la sostituzione della lampadina guasta, sull'impianto di illuminazione votiva nei cimiteri comunali devono essere eseguiti esclusivamente dalla ditta incaricata dal Comune.
2. Qualsiasi intervento eseguito da altre persone non autorizzate sarà sottoposto a provvedimento sanzionatorio, nella misura di € 100,00.
3. Il ripristino di allacciamento viene eseguito in caso di esumazione, traslazione di salma o sostituzione della lapide a cui segua un ripristino dell'allacciamento, senza la sottoscrizione di nuova utenza e viene effettuato a domanda dal concessionario o suo avente causa, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Art. 6 - Tariffe

1. Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, ed è soggetto a tariffe approvate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione ovvero in base all'adeguamento ISTAT.
2. Qualsiasi modifica della tariffa s'intende notificata con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.
3. La Giunta Comunale potrà esonerare dal pagamento del canone annuale le votive di loculi, ossari e delle tombe aventi sepoltura di carattere umanitario, sociale, culturale, onorario.
4. In caso di decesso dell'utente sarà obbligo degli eredi far presente le modifiche da apportare per una nuova corretta bollettazione.
5. In caso di decesso dell'utente e in mancanza di pagamento degli eredi, il servizio di illuminazione votiva verrà sospeso alla fine dell'anno di riferimento.

Art. 7 - Pagamenti

1. Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate: detto canone è calcolato forfetariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
3. È data facoltà agli interessati di corrispondere, in un'unica soluzione anticipata, la corresponsione del contributo di allacciamento e del canone annuo tramite un unico versamento rapportato e calcolato sulle annualità di concessione del loculo.

4. In tal caso gli interessati devono presentare specifica richiesta, congiuntamente alla richiesta di concessione del loculo stesso, ovvero anche per loculi già in corso di concessione.
5. La determinazione del canone pluriannuale viene computato su quanto dovuto per l'anno di allacciamento, moltiplicato per gli anni residui di concessione del loculo senza ulteriore gravame, per gli anni successivi al primo, di eventuali aumenti nel frattempo maturati o maturandi.
6. Il pagamento del canone pluriannuale non dà diritto al rimborso.
7. Il versamento del canone dovrà essere effettuato direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale oppure a mezzo di versamento su conto corrente Bancario o postale, entro la scadenza indicata nella bolletta inviata al domicilio degli utenti.
8. Il pagamento del canone, che ha scadenza annuale, deve avvenire entro la data assegnata dall'amministrazione comunale per l'adempimento, in occasione della formazione degli avvisi di pagamento (bolletta) che l'ufficio competente provvede ad inviare agli utenti.
9. La mancata ricezione della bolletta non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio Tributi, la determinazione della somma da pagare per il servizio.
10. I bollettini restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione di eventuali variazioni di cui all'art. 8, danno luogo alla cessazione del servizio.
11. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio Tributi provvede a inviare una comunicazione di messa in mora, con calcolo dei relativi interessi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il termine perentorio di 30 giorni entro il quale effettuare il pagamento.
12. Trascorso il termine suddetto, il mancato pagamento comporta la cessazione del servizio, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie. Gli importi dovuti saranno recuperati mediante procedura di recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia.
13. In ogni caso il tardivo pagamento comporta l'automatica maturazione degli interessi nella misura legale.
14. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, deve estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

Art. 8 - Orario del servizio - sospensione temporanea

1. Il Comune provvede all'accensione quotidiana con attivazione crepuscolare dell'illuminazione votiva assicurandola, a chiunque ne faccia richiesta, laddove è tecnicamente possibile.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti, segnalandolo preventivamente con appositi cartelli posizionati in prossimità dell'area oggetto di lavori.

3. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività dell'elenco, sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
4. L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni causati da terzi che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade e per eventuali impianti realizzati dagli utenti.
5. Qualora venga individuato un collegamento alla rete demaniale abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto stesso.

Art. 9 - Divieti e obblighi

1. E' vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi autorizzati – sull'impianto di illuminazione votiva.
2. E' proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, avvalersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
4. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento della richiesta possono riguardare:
 - a. l'indirizzo al quale inviare la bolletta ed eventuali comunicazioni;
 - b. il nominativo dell'intestatario della bolletta, a seguito di subentro.
5. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto facendo pervenire l'apposito modulo all'Ufficio Protocollo.
6. E' vietato installare qualsiasi tipo di presa di corrente.

Art. 10 - Segnalazioni

1. Ogni malfunzionamento rilevato dagli utenti dovrà essere comunicato per iscritto, presentando una comunicazione all'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione si impegna, laddove è tecnicamente possibile, a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente della suddetta segnalazione. Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa posizionata sulla lapide, che renda difficoltoso l'intervento diretto sull'impianto di illuminazione votiva o possa comportare il rischio di danneggiamenti all'impianto, alla lapide o alla sicurezza dell'addetto manutentore, dovrà essere rimossa dal richiedente, avvalendosi dell'opera di terzi autorizzati.

2. Per qualsiasi modifica richiesta dall'utente all'impianto già esistente e che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, le spese saranno a carico dell'utente stesso.

Art. 11 - Norme tecniche

1. L'impianto elettrico del cimitero è di proprietà del Comune.
2. La lapide apposta dal concessionario della sepoltura deve consentire l'allaccio a regola d'arte dell'illuminazione votiva mediante la predisposizione di un foro passacavo del diametro di almeno 10 mm, da praticarsi sul lato ove è presente l'elettrificazione, oppure nei pressi del portalampada. In assenza di tale requisito, ove non sia possibile effettuare l'allacciamento senza manomettere la lapide, l'allacciamento non potrà essere eseguito prima che sia adeguata la lapide o il monumento a cure e spese del concessionario.
3. Nella proiezione dello spazio costituito dalla spallina di divisione strutturale del loculo/ossario non è ammessa la posa di lampade votive.
4. Ad ogni punto luce di illuminazione votiva deve corrispondere uno ed un solo allaccio alla rete elettrica predisposta, a cui corrisponderà il pagamento del canone per ogni lampada allacciata. Questo è valevole anche per l'illuminazione votiva all'interno delle cappelle private, pertanto potranno esserci più soggetti richiedenti/paganti per i loculi presenti nella stessa cappella;

Art. 12 - Lavori di manutenzione alle tombe

In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito delle diverse sepolture (loculi, ossari o tombe), l'intestatario della bolletta per l'illuminazione votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Comune stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dal Comune; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato.

Art. 13 - Campo di applicazione e risparmio energetico

1. L'Illuminazione votiva all'interno di tutto il Cimitero Comunale, compreso le Cappelle private, deve essere realizzata con lampade a tecnologia Led. L'illuminazione votiva è assicurata, laddove tecnicamente possibile, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva dei loculi cimiteriali, ossari e delle tombe a terra;
2. Su tutti i manufatti funerari, comprese le cappelle private, non devono essere distribuite tensioni superiori a 25 Voltampere con una tensione massima di 24VAC (quest'ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV) nè posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V).
3. Le Cappelle private non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma e/o dotati di corpi illuminanti tradizionali (non a tecnologia Led) dovranno essere

adeguati, a cura e spese dei concessionari, entro il termine massimo di 30 giorni dall'avviso che l'ufficio tecnico farà pervenire al concessionario.

Art. 14 - Reclami e rimborsi

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatto per iscritto.
2. L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. L'utente potrà presentare istanza di rimborso delle somme versate, in caso di pagamento effettuato erroneamente più volte per lo stesso defunto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'errore. L'istanza dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo, completa della documentazione comprovante l'avvenuto erroneo pagamento.

Art. 15 - Rinvio a disposizioni di legge

1. L'abbonamento al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
3. Come previsto dalla normativa, tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento, sarà reperibile sul sito internet del Comune.

Art. 16- Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 17 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26.